

*Alla ricerca della razionalità economica nelle prassi commerciali greche.* È a tutti noto che l'economia antica si è sviluppata, nel suo insieme, senza che la riflessione teorica o teorico-pratica su di essa giungesse alle dimensioni di approfondimento e di speculazione che si sono raggiunte nel mondo contemporaneo. Tuttavia, alcune basilari nozioni, concretamente messe in atto nella viva realtà degli scambi commerciali, erano ben conosciute, pur senza che esse fossero oggetto di un'analisi astratta e di una conseguente enunciazione teorica. Lo pone bene in luce un lavoro di Marcello Valente, dedicato a esplorare gli elementi di 'razionalità economica' nel commercio greco di epoca 'classica' (ma con interessanti incursioni sia nell'età omerica, sia in quella ellenistica), che si possono ricavare dalle fonti sia letterarie sia archeologiche (M. V., *'Emporia'. Elementi di razionalità economica nel commercio greco*, Pisa 2023). Il libro indaga le dinamiche del commercio marittimo, che collegava in modo capillare non solo le città e le isole poste nella penisola greca e nei mari prospicienti, ma si estendeva in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Mar Nero, sino a giungere all'attuale Crimea. Protagonisti ne erano sia commercianti propriamente detti (*'emporoi'*) sia armatori (*'naukleroi'*), i quali ultimi possedevano, in alcuni casi, vere e proprie flotte di navi da trasporto che mettevano a disposizione dei commercianti (con contratti che i Romani avrebbero chiamato di *locatio conductio*), quando non esercitavano essi stessi il commercio in proprio. Le dimensioni ragguardevoli dei trasporti commerciali marittimi si possono ricavare da dati archeologici resi disponibili solo negli ultimi decenni: grazie ai mezzi utilizzati dall'archeologia subacquea possiamo oggi infatti meglio conoscere con buone approssimazioni la stazza e le merci trasportate dalle navi mercantili greche affondate durante i viaggi e delle quali sono stati ritrovati i relitti. L'A. redige un'utile rassegna dei principali relitti rinvenuti nel Mediterraneo, databili tra la tarda età del bronzo e l'età ellenistica (24 ss.); i luoghi di rinvenimento consentono di confermare che le navi mercantili greche percorrevano tutto il Mediterraneo, trasportando soprattutto derrate alimentari, in particolare cereali, olio, vino, e inoltre materie prime e beni semilavorati; molto meno presenti sono invece i manufatti artigianali. Che il commercio si basasse in larghissima misura sui trasporti via mare (o, comunque, via acqua lungo i fiumi), nonostante il maggior rischio da essi comportato, si spiega anche con le oggettive difficoltà insite nel trasporto via terra, quali la lentezza e la necessità di adibire

numerosi animali da tiro e da soma per il trasporto della stessa quantità di merce per la quale era sufficiente una sola nave. D'altronde, ancora oggi il trasporto via terra si svolge per tratti relativamente brevi, dai grandi porti sino alle città dell'interno, mentre le maggiori quantità di merci sono trasportate attraverso gli oceani da navi di enorme stazza; il modello del commercio marittimo antico e le esigenze a cui andava incontro, si ripresentano dunque oggi a livello planetario. La conformazione anche politica della Grecia antica, caratterizzata da *poleis* autonome, ciascuna con peculiarità normative e monetarie diverse, aveva come conseguenza che i prezzi delle merci potevano variare da città a città, o da territorio e territorio, a seconda dei momenti e delle esigenze. Questa variabilità, spesso stagionale, era sfruttata dai commercianti, i quali tentavano di vendere al miglior prezzo, indirizzando le navi a volta a volta nei porti in cui ritenevano di poter lucrare maggiori profitti; in questo erano guidati anche da una rete di informatori, che segnalavano le migliori opportunità di mercato. Questa breve e incompleta sintesi della ricostruzione, assai più ampia e articolata, proposta dall'A., credo che possa illustrare in modo sufficiente la grande vivacità e insieme complessità del commercio marittimo greco. L'analisi delle prassi adottate dai commercianti greci, così come testimoniate dalle fonti letterarie, epigrafiche e papirologiche, porta giustamente l'A. a sottolineare che esse erano di fatto ispirate, nella viva concretezza dei traffici, a principi di razionalità economica che sono stati elaborati e concettualizzati solo in epoca moderna e contemporanea: così, sul piano pratico, era ben conosciuta la legge della domanda e dell'offerta, così come erano conosciuti i vantaggi dell'economia di scala, ma, avverte l'A., ciò non implicava che fosse presente «una mentalità capitalistica» o «un'economia capitalista»: se i commercianti perseguivano il massimo profitto dalla loro attività, tuttavia «non mettevano in atto comportamenti tipici dello spirito capitalista come il reinvestimento sistematico dei profitti nella propria attività al fine di ampliarla per conquistare sempre nuovi mercati o la ricerca illimitata del profitto sostenuta da una finanza sofisticata» (134). Il quadro, come detto così vivo e complesso, che emerge da questa ricerca, porta ovviamente il romanista a interrogarsi su quanto i Romani abbiano recepito dalle prassi e dalle soluzioni giuridiche dei mercanti greci. Si è, in questa prospettiva, nel campo della formazione del *ius gentium* e, in esso e tramite esso, dei contratti consensuali. È un tema che è stato da tempo affrontato, tuttavia i dati proposti da Marcello Valente, e la interpretazione che egli ne dà, lasciano intuire, a mio giudizio, che un lavoro approfondito e capillare di comparazione con le fonti giuridiche romane potrebbe portare a qualche nuovo risultato o, quanto meno, ad affrontare con una ancor maggiore consapevolezza i problemi di origine dei contratti consensuali, che l'opinione consolidata degli studiosi individua giustamente anche, se non soprattutto, nei traffici commerciali

mediterranei, di cui i mercanti greci erano *magna pars*. Va da sé che il recepimento di nuovi istituti tramite la giurisdizione pretoria – in particolare, com'è ovvio, quella del *praetor peregrinus* – ha probabilmente dato in misura significativa una 'veste' romana agli accordi e alle prassi commerciali mediterranee; lo strumento giudiziario, con la sua protezione, ha così contribuito non solo a individuare, recepire e consolidare nuove figure sostanziali derivanti da tali prassi commerciali, ma le ha anche, per così dire, 'romanizzate', favorendo così l'opera di riflessione, anche sistematica, che su di esse hanno poi svolto i giuristi.

*Una summa del diritto penale romano.* L'interesse dei romanisti per il diritto penale romano, pur se meno intenso rispetto a quello per il diritto privato, non è mai mancato e, anzi, si è consolidato e rafforzato negli ultimi decenni. Merito non secondario di ciò, è senz'altro il prezioso contributo di sintesi e insieme di apertura di nuove prospettive dovuto a Bernardo Santalucia. Ora, sotto la guida di Luigi Garofalo esce il primo volume, in due tomi, di un'opera a più mani dedicata al diritto penale romano, privato e pubblico (*Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. I. Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022), che si annuncia tripartita e appare perciò destinata, per dimensioni e struttura, a esplorarne tutti gli aspetti. È, tra l'altro, il frutto – fa piacere constatarlo – di una ricerca finanziata a livello nazionale, il cui responsabile scientifico è per l'appunto il prof. Garofalo. Questo primo volume si occupa delle 'discipline generali', seguirà una seconda parte sui singoli illeciti e infine una terza destinata ad approfondire le forme della repressione criminale. L'intera opera è significativamente dedicata, nel suo insieme, proprio allo studioso fiorentino, ed è il miglior riconoscimento della fondamentale rilevanza scientifica ed euristica del suo lavoro. Una prima osservazione di carattere sistematico e, insieme, metodologico. La materia è stata, in primo luogo, distinta in una 'parte generale' e in una 'parte speciale', ricalcando così, molto opportunamente, la tradizionale divisione degli odierni manuali o trattati di diritto penale (basti qui ricordare, per tutti, il classico e non ancora superato – a mio giudizio – manuale di Antolisei), che non fa altro che riprendere la scansione sistematica del nostro Codice Penale, il quale distribuisce la materia in un primo libro 'Dei reati in generale', e in due successivi libri: il secondo 'Dei delitti in particolare' e il terzo 'delle contravvenzioni in particolare', con scelta terminologica non lontana da quella del citato Antolisei. Noto con piacere che la scansione sistematica dell'opera prevede una terza parte dedicata alla repressione criminale, con un condivisibilissimo ritorno a una sorta di unità concettuale tra quelli che oggi chiameremmo diritto sostanziale e diritto processuale. L'odierna separazione tra l'uno e l'altro, a mio parere, impedisce di cogliere nella sua complessità e nella sua concretezza la funzione

(o, meglio, le funzioni) della repressione criminale, che non è formata solo da norme sostanziali, ma è realizzata attraverso norme processuali che per tale loro funzione non sono scindibili dalle prime. Del resto in una fase abbastanza lunga dell'esperienza romana, il sistema delle *quaestiones* univa in modo indissolubile previsione del reato e processo. Non è possibile in questa sede dar conto di tutti i trentasei contributi pubblicati nei due tomi. Vorrei solo citare, per onorarne la memoria, Francesco Silla, prematuramente scomparso qualche mese fa, che è qui presente con un denso saggio su *La dimensione etica del dolo* (II, 933 ss.). Gli argomenti affrontati sono i più vari, talora di carattere più generale (per così dire, 'di teoria generale del diritto penale'), talora su tematiche tecniche più circoscritte, ma, nel loro insieme, disegnano un quadro esauriente dei tanti aspetti riconducibili alle 'discipline generali' che trovano un'eco più o meno rilevante e approfondita nelle fonti romane. Ne esce un mosaico coerente e ben delineato, che non impedisce, però, ai singoli Autori di esprimersi in base alla propria personalità scientifica e alle proprie sensibilità di metodo e di approccio alle fonti. In ogni caso è privilegiata una prospettiva di ricerca volta anche alla comparazione diacronica, così da individuare schemi giuridici – elaborati in particolare dalla giurisprudenza, ma anche emergenti dalla concretezza viva della storia degli istituti – i quali abbiano poi trovato sviluppi e più compiute elaborazioni dottrinali e normative nell'esperienza giuridica moderna e contemporanea. In questo modo, almeno a me pare, se non si supera, certo si ridimensiona il giudizio fortemente negativo che è stato dato del diritto penale romano (soprattutto, a quel che sembra, sul piano etico), per coglierne snodi e concezioni che nel corso dei secoli, dal mondo antico a oggi, hanno contribuito a formare, peraltro anche in senso negativo, alcuni principi e alcune soluzioni ai problemi decisivi per la convivenza sociale che giustificano e configurano la repressione penale. In conclusione si può con certezza affermare che l'opera qui segnalata costituirà un punto di riferimento imprescindibile per le future ricerche in *subiecta materia*. Da notare, infine, è che gli Autori siano per lo più giovani studiosi, il che si spiega anche per il fatto che i loro contributi sono stati «concepiti e discussi nell'ambito degli ormai tradizionali seminari romanistici di Bressanone, propaggine estiva dell'Università di Padova», come precisa Luigi Garofalo nella presentazione. Si tratta di una buona riprova non solo della «vitalità del diritto penale romano» – come dice sempre Luigi Garofalo – ma anche della vitalità della ricerca romanistica nel suo insieme e, in particolare, nelle sue nuove leve.

PAOLO GARBARINO